

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 45 DEL 10-06-2020

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE ZONA NORD DI ACCESSO
AL CENTRO STORICO. COSTITUZIONE DIRITTO DI SERVITU' DI
PARCHEGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO. ALTRI
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore
13:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta in data 10 maggio 2014, pervenuta al protocollo n. 1423 del 10 maggio 2014, con la quale la Sig. ra Mirella Giangiacomi, nata a Sarnano il 20 gennaio 1942, si obbliga a cedere in godimento perpetuo gratuito al Comune di Monte San Martino l'area occupata dal manufatto di uso pubblico realizzata dal Comune per i lavori di consolidamento e sistemazione Zona nord di accesso al Centro storico per la realizzazione di un parcheggio, con l'impegno da parte del Comune di concedere in maniera perpetua e gratuita l'accesso al proprio fondo esistente, per lo spazio di circa metri 3,5;

TENUTO CONTO che alla Sig. ra Mirella Giacomini è succeduto il figlio, Giuseppe Carducci, nato a Amandola, il 09/09/1965 e residente a Monte San Martino in C.da Barchetta, 41;

VISTA la necessità di sottoscrivere un regolare contratto costitutivo dei reciproci diritti reali di godimento;

VISTO l'articolo 1027 del Codice Civile, contenente disposizioni in materia di diritto di servitù, definita quale peso imposto al fondo servente per l'utilità del fondo dominante, appartenente ad altro proprietario caratterizzato da un rapporto di servizio tra i due fondi, in forza del quale il fondo dominante si avvantaggia delle limitazioni che subisce il fondo servente;

TENUTO CONTO che, alla luce della recente Sentenza della CASS. CIV.- SEZ. II, 6 LUGLIO 2017, N. 16698, la costituzione di una servitù di parcheggio a favore del Comune è pacificamente ammessa, per il carattere atipico del contenuto di esse, contemplato dall'articolo 1028 del Codice Civile, che fornisce una definizione generale di *utilitas*, ammettendo che possa consistere anche "*nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante*", che se ne avvantaggia, e una limitazione a carico dell'altro fondo, in maniera tendenzialmente perpetua;

VISTO lo schema di contratti di servitù fra il Comune di Monte San Martino e Giuseppe Carducci, con il quale le parti si obbligano a costituire due distinte servitù perpetue a reciproco vantaggio, e precisamente:

1. servitù di parcheggio a servizio del Comune sull'area di proprietà di Giuseppe Carducci, distinta al Foglio di Mappa n. 110, particelle 92-181;
2. servitù di passaggio a servizio di Giuseppe Carducci per l'accesso al proprio fondo;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto ai sensi del disposto degli articoli 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di autorizzare il Responsabile del servizio proponente, nella persona dell'Ing. Primo Mazzaferro, alla sottoscrizione dell'atto in forma pubblica notarile o amministrativa;

VISTI gli articoli del Codice Civile che regolano la materia delle servitù prediali, contenuta nell'articolo 1027 e seguenti del Codice Civile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i corrispondenti e allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi dai responsabili dei corrispondenti servizi, a norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premessa alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto e parte integrante.
2. DI SOTTOSCRIVERE un contratto di servitù perpetua, a reciproco godimento e vantaggio, con il Sig. Giuseppe Carducci, nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante.
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio, di sottoscrivere il contratto, da sottoporre a registrazione fiscale ai sensi di legge, con oneri della spesa a carico del Comune.
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE l'immediata esecutività del presente provvedimento, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2102

li, 18/06/2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 18/06/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE